



**COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE**

**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA DIGNITA' DEGLI ANIMALI**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 18.03.2004*

**TITOLO I**  
I PRINCIPI

- Articolo 1 - Profili istituzionali
- Articolo 2 - Valori etici e culturali
- Articolo 3 - Competenze del Sindaco
- Articolo 4 - Diritti degli animali

**TITOLO II**  
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 5 - Definizioni
- Articolo 6 - Ambito di applicazione
- Articolo 7 - Esclusioni

**TITOLO III**  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 8 - Detenzione di animali
- Articolo 9 - Maltrattamento di animali
- Articolo 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Articolo 11 - Abbandono di animali
- Articolo 12 - Avvelenamento di animali
- Articolo 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Articolo 14 - Divieto di accattonaggio con animali
- Articolo 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Articolo 16 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

**TITOLO IV**  
CANI

- Articolo 17 - Attività motoria e rapporti sociali
- Articolo 18 - Disposizioni in tema di cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale
- Articolo 19 - Divieto di detenzione a catena
- Articolo 20 - Dimensioni dei recinti
- Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 22 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Articolo 23 - Accesso negli esercizi pubblici
- Articolo 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi

**TITOLO V**  
GATTI

- Articolo 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Articolo 26 - Proprietà dei gatti liberi

- Articolo 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Articolo 28 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- Articolo 29 - Alimentazione dei gatti

#### **TITOLO VI** VOLATILI

- Articolo 30 - Detenzione di volatili
- Articolo 31 - Dimensioni delle gabbie

#### **TITOLO VII** ANIMALI ACQUATICI

- Articolo 32 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Articolo 33 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

#### **TITOLO VIII** DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 34 - Sanzioni
- Articolo 35 - Vigilanza
- Articolo 36 - Inumazione di animali
- Articolo 37 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

## **TITOLO I I PRINCIPI**

### **Articolo 1 - Profili istituzionali**

1. Il Comune di Santa Margherita Ligure, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

2. Il Comune di Santa Margherita Ligure condivide la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15.10.98 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente e quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli e pertanto riconosce alle specie non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere in considerazione anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Articolo 2- Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Santa Margherita Ligure, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

2. Il Comune di Santa Margherita Ligure s'impegna a facilitare e promuovere l'utilizzo di animali da compagnia e/o domestici quale nuovo elemento di facilitazione nei rapporti sociali per coloro che hanno difficoltà nei rapporti interpersonali e comunque s'impegna a favorire, nel rispetto delle normative vigenti, l'utilizzo degli animali quale strumento terapeutico di ausilio per persone con problemi fisici e/o psichici.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Art. 4 - Diritti degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 23/2000, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

5. Ad un ufficio del Comune e' attribuita la gestione dei Diritti degli animali; dovrà vigilare sulla attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali.

6. A detto ufficio sarà assegnato personale scelto nell'ambito dell'organico comunale; esso potrà avvalersi anche della collaborazione di consulenti ed esperti .

7. A tale ufficio competono le relazioni con il pubblico, con particolare riferimento alla diffusione dei valori etici e culturali di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, ed alla divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Santa Margherita Ligure nel settore della tutela e della assistenza degli animali.

## **TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

### **Art. 7- Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione di insetti nocivi (quali la zanzara tigre), derattizzazione e di cattura di piccioni.
- f) ai casi in cui gli animali siano un ausilio per portatori di handicap (es. cani per ciechi).

## **TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 8 - Detenzione di animali**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
6. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'Azienda Sanitaria di Chiavari ogni eventuale parto, entro il termine di centoventi giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

### **Art. 9 - Maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di quattro ore consecutive giornaliere, preferibilmente in orario che non arrechi disturbo al vicinato: durante il periodo di permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, coibentato ed impermeabilizzato, chiuso su tre lati. L'animale dovrà avere costantemente acqua da bere. E' vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi altro tipo.
8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori privi di areazione e di luce delle autovetture.

10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca, dalle normative sanitarie, nonché del rispetto dell'equilibrio faunistico.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i micro-habitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **Art. 11 - Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 12 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Santa Margherita Ligure, secondo la carta della mobilità redatta dal gestore del trasporto pubblico.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

6. Il conducente di trasporto pubblico su taxi e' esonerato da trasportare animali in caso di documentate esigenze di salute personale.

#### **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di sfruttare contro la propria natura animali per la pratica dell'accattonaggio in ogni sua forma su tutto il territorio cittadino.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il canile consortile.

#### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 16 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, ad eccezione dei soggetti autorizzati a norma di legge e dalle competenti autorità ed associazioni.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

### **TITOLO IV**

#### **CANI**

#### **Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 20.
4. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore e muniti di targhetta di riconoscimento e di identificazione del proprietario o detentore, conformemente alle norme in materia.

#### **Art. 18 – Disposizioni in tema di cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale.**

1. Il presente regolamento, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, recepisce la Circolare del Ministro della Salute del 9 settembre 2003.
2. Sono vietati l'addestramento dei cani inteso a esaltare l'aggressività o la potenziale pericolosità, qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività, la sottoposizione di cani a doping od a sostanze stupefacenti.



3. I proprietari o detentori di cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale, debbono essere soggetti alle disposizioni ed ai divieti sanciti dall'art. 2 della Circolare del Ministro della Salute del 9 settembre 2003.

4. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle normative in vigore.

#### **Art. 19 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad dieci ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno.

2. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso , dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua .

#### **Art. 20 - Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

2. La recinzione dovrà comunque impedire ai cani di fuoriuscire con il muso dal perimetro del recinto.

#### **Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come per esempio le aree giochi per bambini ed i cimiteri, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. In ogni caso e' fatto obbligo l'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia in zone affollate.

#### **Art. 22 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito del territorio comunale potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, ove i cani possano muoversi, correre e giocare liberamente.

2. L'accesso e l'utilizzo di tali aree o percorsi dovrà avvenire sotto la vigile e costante sorveglianza degli accompagnatori, senza determinare danni alle persone, agli altri animali, alle piante ed alle strutture presenti. Si precisa che per eventuali danni arrecati dal cane si riterrà direttamente responsabile il proprietario.

#### **Art. 23 - Accesso negli esercizi pubblici**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Santa Margherita Ligure salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

#### **Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

3. La non osservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

### **TITOLO V GATTI**

#### **Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

#### **Art. 26 - Proprietà dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, ovvero al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

#### **Art. 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

3. Alla cura dei gatti ospiti delle colonie feline provvede il Comune attraverso una apposita convenzione da stipulare in via prioritaria con l'Azienda Sanitaria, o con l'Ordine dei Veterinari, o con Associazioni di volontariato.

#### **Art. 28 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Santa Margherita Ligure che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di concerto con il Comune di Santa Margherita Ligure.

#### **Art. 29 - Alimentazione dei gatti**

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di esuberi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattai/e sono obbligati, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale sui luoghi dove somministrare gli alimenti, a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando

la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

## **TITOLO VI VOLATILI**

### **Art. 30 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti ove possibile in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### **Art. 31 - Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

## **TITOLO VII ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 32 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 33 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 34 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 3/2003 capo 1° della Legge, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.
2. I proventi delle multe, come prevede la Legge Regionale n.23/00, confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali da affezione.

#### **Art. 35 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Ispettori Ecologici, le Guardie Zoofile e la Polizia Giudiziaria e chiunque altro cui spetti.

#### **Art. 36 - Inumazione di animali**

- 1.E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

#### **Art. 37 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.